

Ordinanza del Tribunale del 14 aprile 2015 — SolarWorld e Solsonica/Commissione**(Causa T-393/13) ⁽¹⁾****[«Dumping — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Cina — Dazio antidumping provvisorio»]**

(2015/C 205/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: SolarWorld AG (Bonn, Germania); e Solsonica SpA (Cittaducale, Italia) (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, e J. Beck, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152, pag. 5), nella parte in cui fissa l'aliquota dei suddetti dazi provvisori, per il periodo che va dal 6 giugno al 5 agosto 2013, in una misura che non elimina né il dumping né il pregiudizio; in secondo luogo, domanda di ordinare alle autorità doganali degli Stati membri di applicare le aliquote piene dei dazi antidumping a partire dal 6 giugno 2013 e, in terzo luogo, domanda volta a far valere la responsabilità non contrattuale della Commissione per il danno che le ricorrenti avrebbero subito a seguito dell'applicazione, durante il periodo che va dal 6 giugno al 5 agosto 2013, dei dazi antidumping provvisori all'aliquota stabilita dal regolamento n. 513/2013.

Dispositivo

- 1) Il secondo capo delle richieste conclusive della SolarWorld AG e della Solsonica SpA, volto ad ottenere che sia ordinato alle autorità doganali degli Stati membri di applicare, con decorrenza dal 6 giugno 2013, le aliquote dei dazi antidumping fissate dall'articolo 1, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, è manifestamente irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso per l'annullamento del regolamento n. 513/2003 e sul ricorso per risarcimento.
- 3) La SolarWorld e la Solsonica si faranno carico delle proprie spese, nonché di un terzo delle spese sostenute dalla Commissione europea. Quest'ultima sopporterà la restante parte delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 274 del 21.9.2013

Ordinanza del Tribunale del 28 aprile 2015 — Dyckerhoff Polska/Commissione**(Causa T-284/14) ⁽¹⁾****(«Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Tardività — Assenza di forza maggiore o caso fortuito — Irricevibilità manifesta — Eccezione di illegittimità»)**

(2015/C 205/43)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (Nowiny, Polonia) (rappresentante: K. Kowalczyk, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Non occorre statuire sulle domande di intervento del Consiglio dell'Unione europea e del Parlamento europeo.
- 3) La Dyckerhoff Polska sp. z o.o. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 245 del 28.7.2014.

Ordinanza del Tribunale del 27 aprile 2015 — Vierling/UAMI — IP Leanware (BRAIN CUBE)

(Causa T-581/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)

(2015/C 205/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yvonne Vierling (Colonia, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt e D. Kipping, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: IP Leanware (Issoire, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 30 aprile 2014 (procedimento R 1486/2013-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Yvonne Vierling e la IP Leanware.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La sig.ra Yvonne Vierling è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'UAMI.

⁽¹⁾ GU C 351 del 6.10.2014.